

CAPITOLATO D'ONERI E PRESTAZIONALE

OGGETTO: "POR FESR 2014/2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.8, Azione 6.8.3 - D.G.R. n. 425/2021 - Partecipazione della regione Campania ad expo 2020 Dubai - Territorio, turismo, cultura, imprese, ricerca, innovazione - programmazione risorse. PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E S.M.I., PER LA "FORNITURA DI HARDWARE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA IL 'FARE CAMPANO' TRA PRESENTE, PASSATO, FUTURO PRESSO IL PADIGLIONE ITALIA ALL'EXPO DUBAI 2020" - C.U.P. I59J21016380006 - C.I.G. Y8733E140B.

1

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA OGGETTO DI APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della "FORNITURA DI HARDWARE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA IL 'FARE CAMPANO' TRA PRESENTE, PASSATO, FUTURO PRESSO IL PADIGLIONE ITALIA ALL'EXPO DUBAI 2020".

Nello specifico, l'appalto comprende la fornitura dei seguenti beni:

DESCRIZIONE MATERIALE	UNITÀ
<p>TABLET con le seguenti caratteristiche minime: MICROSOFT SURFACE PRO X – 16 GB RAM – 256 GB SSD – TASTIERA REMOVIBILE – WIFI E CELLULARE o in alternativa IPAD AIR - 256GB - TASTIERA REMOVIBILE - WIFI E CELLULARE</p>	3
<p>SMARTPHONE con le seguenti caratteristiche minime: IPHONE 13 – 256 GB o in alternativa SAMSUNG GALAXY S21 – 256 GB</p>	3
<p>LAPTOP con le seguenti caratteristiche minime: - S.O. WINDOWS 10 PRO 64 O SUCCESSIVO - ALMENO UN INTEL® CORE™ I7 - ALMENO 16 GB DI RAM DDR4-3200 MHZ - SSD DA ALMENO 1 TB - SCHEDA GRAFICA: NVIDIA T1200 O IN ALTERNATIVA NVIDIA QUADRO RTX - SCHERMO DA ALMENO 15"</p>	1
HARDWARE ESTERNO USD DA 1 Tb PER IL TRASPORTO DEI SUPPORTI DIGITALI	2



Il materiale e le attrezzature suindicati dovranno essere consegnati **ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 29 NOVEMBRE 2021**, presso la sede operativa dell'Agenzia, in Napoli - Centro Direzionale, Isola C5, II piano.

L'Agenzia si riserva la facoltà di ampliare l'oggetto della fornitura e di modificarne la tipologia e le quantità in base ad eventuali esigenze tecniche che dovessero presentarsi.

ARTICOLO 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Le attività oggetto dell'appalto sarà svolta principalmente presso la sede dell'appaltatore e la fornitura dei beni richiesti si perfezionerà con la consegna presso il luogo indicato.

L'appalto, avendo ad oggetto fornitura di materiali ed attrezzature, non richiede la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.

Inoltre, per la fornitura, oggetto del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza.

ARTICOLO 3 - ALTRI OBBLIGHI INERENTI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'APPALTATORE, AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SI OBBLIGA A:

- a) garantire l'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto in stretto contatto con i competenti uffici dell'Agenzia, secondo i tempi e le esigenze da questa manifestati;
- b) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Agenzia;
- c) comunicare tempestivamente all'Agenzia le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

L'appaltatore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione, per le prestazioni rese nell'ambito dell'attività loro affidata.

ARTICOLO 4 - SICUREZZA

L'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri relativi all'ottemperanza degli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica.

L'appaltatore, in particolare, è obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le norme antinfortunistiche vigenti ed a farle osservare al proprio personale che, in conformità alle vigenti



disposizioni di legge in materia doterà, tra le altre cose, di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni.

ARTICOLO 5 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dei materiali deve essere eseguita senza soluzione di continuità, in tutte le componenti e le prestazioni previste dal presente capitolato e dal contratto di appalto, salvo eventi imprevisi e imprevedibili e cause di forza maggiore non imputabili all'appaltatore, al ricorrere dei quali lo stesso appaltatore dovrà rendere tempestiva comunicazione in forma scritta.

L'esecuzione dell'appalto resterà in tal caso temporaneamente sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore o dell'evento temporaneo impreveduto e imprevedibile non imputabile all'appaltatore.

L'appaltatore non può, in alcun caso, sospendere l'esecuzione dell'appalto con propria decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Agenzia.

La sospensione unilaterale da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 del codice civile.

Restano a carico dello stesso appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Potranno autorizzarsi sospensioni temporanee allorquando siano state concordate con l'appaltatore quelle variazioni della fornitura ritenute opportune dall'Agenzia in relazione a particolari esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione delle attività.

ARTICOLO 6 - ONERI CONNESSI ALL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è determinato dall'appaltatore in sede di offerta ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea e non potendo il medesimo vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti.

Nel corrispettivo contrattuale, pertanto, si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione dell'appalto, ivi compresi i costi e le spese relativi all'adempimento delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei prestatori di lavoro coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, in relazione all'oggetto dell'appalto.





ARTICOLO 7 - MONITORAGGIO DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà al monitoraggio di produzione dei materiali e delle attrezzature, oggetto dell'appalto, ed alla verifica finale degli stessi.

4

ARTICOLO 8 - PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura, secondo le prescrizioni contenute nella *lex specialis* di gara e nel contratto, ed all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

La liquidazione dell'importo contrattuale sarà effettuata solo a seguito della positiva verifica della regolare esecuzione delle attività effettuata dal RUP.

L'aggiudicatario emetterà regolare fattura elettronica intestata all'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, contenente i seguenti dati:

- oggetto della fornitura espletata;
- l'indicazione del C.I.G, del CUP e di eventuali diciture.

Il pagamento avverrà entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione della fattura.

Resta espressamente inteso tra le parti che la liquidazione del corrispettivo in favore dell'appaltatore e la conseguente esigibilità dei pagamenti è subordinata all'effettivo trasferimento da parte della Regione Campania delle corrispondenti risorse in favore dell'Agenzia, con conseguente esonero di ogni responsabilità in capo a quest'ultima nell'ipotesi di ritardi e/o inadempimenti da parte della Regione Campania.

ARTICOLO 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 *ss.mm.ii.*, comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

ARTICOLO 10 - INADEMPIMENTI E PENALI

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento della fornitura dei materiali e delle attrezzature oggetto dell'appalto.

L'Agenzia considera obbligazioni essenziali il rispetto dei termini in cui si articola l'appalto e la corretta esecuzione della fornitura secondo le modalità presenti nel disciplinare e nel capitolato.

In considerazione della perentorietà delle tempistiche e della rilevanza della fornitura, destinata all'allestimento della mostra della Regione Campania presso l'Expo di Dubai, la violazione da parte dell'operatore economico delle obbligazioni previste nella *lex specialis* di gara e nel contratto comporta l'irrogazione, a carico del medesimo, di una penale giornaliera pari ad euro 300,00 (*trecento/00*) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, il mancato rispetto delle tempistiche previste per la consegna dei beni, l'interruzione e/o sospensione delle attività previste nel contratto e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni e/o forniture affidate.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati dall'Agenzia all'appaltatore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'appaltatore le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (*dieci*percento) del valore contrattuale.

Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

ARTICOLO 11 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto in caso di inadempimento dell'appaltatore anche rispetto ad uno solo degli obblighi assunti con lo stesso che si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (*cinque*) giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento.



L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, previa contestazione degli addebiti all'appaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'aggiudicatario dell'appalto ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel disciplinare e nel presente capitolato;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'appaltatore nell'esecuzione della fornitura;
- g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) violazione degli obblighi di riservatezza e dei diritti di terzi di privativa industriale;
- i) ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista, dal presente disciplinare e/o dal capitolato e/o dallo schema di contratto allegato, la risoluzione del contratto.

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto.

La risoluzione fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l'Agenzia dovrà sostenere per il restante periodo

contrattuale, affidando a terzi la fornitura o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

ARTICOLO 12 - CLAUSOLA DI MANLEVA

L'appaltatore assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi durante l'espletamento dell'appalto, sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 13 - RISERVATEZZA, PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI E DEI RISULTATI

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il lavoro e/o la fornitura e/o il servizio svolti, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti e generati nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Agenzia, la quale potrà, quindi, disporre secondo la propria discrezionalità, senza richiesta di liberatoria alcuna.

ARTICOLO 14 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si rinvia alle disposizioni dello schema di contratto ed alle vigenti norme in materia di appalti nonché alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Napoli, li dodici novembre 2021

Il Direttore Generale

Luigi Raia

